



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA**

La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

Non definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. **12741/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, dall'avv. BALBO DANIELA

ATTORE

contro

Controparte_1

[...] (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti dall'avv. BOLDRINI MARCO e dall'avv. DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CHIARENZA ANTONINO

CONVENUTI

OGGETTO: ripetizione indebito

All'udienza del 28.10.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Parte_2 premessi i contratti di appalto sottoscritti con *[...]*

Controparte_2 e con *Controparte_1*

per l'esecuzione del I e del II lotto dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del Cimitero comunale di Acireale, riferiva che essendo quest'ultima società subentrata nella realizzazione delle

opere senza soluzione di continuità rispetto a *Controparte_2* e non avendo la Direzione dei lavori provveduto a redigere uno stato di consistenza al momento del cambio di appaltatore, si era verificata una situazione di incertezza nella contabilità, evidenziatasi nel momento in cui, a seguito di vicende che avevano condotto alla sospensione dei lavori ed alla nomina di nuovo Direttore dei lavori nella persona dell'ing. *CP_3* quest'ultimo aveva rilevato una contabilizzazione dei lavori fino al SAL 24 del 30.11.2017 errata in eccesso; richiamando quanto affermato poi nella relazione contabile eseguita dall'ing. *Persona_1*, affermava di aver corrisposto alla convenuta ed a *Controparte_2* somme in eccesso per complessivi € 656.883,51, senza tuttavia che fosse possibile ricavare in quale ammontare fossero stati riconosciuti a ciascuna delle due imprese importi superiori a quelli realmente eseguiti. Riferendo che nessuna delle due imprese aveva offerto elementi utili per ricostruire la corrispondenza dei pagamenti ai lavori eseguiti, chiedeva condannare *Controparte_2* e [...]

Controparte_1 in solido fra loro (ma contenendo la responsabilità di quest'ultimo nella misura di € 412.176,89, pari all'importo complessivo dei pagamenti ricevuti), al pagamento in proprio favore della somma di € 656.883,51 oltre IVA ed interessi ex art. 1284 IV comma cc, con vittoria di spese e compensi.

Si costituivano *CP_1* *Controparte_1* *CP_1* e [...] *Controparte_2* eccependo fra l'altro ed in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Catania in ragione della clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nei rispettivi contratti. Ritenuta la preliminare fondatezza di tale eccezione, le parti venivano dunque invitate a discutere sul punto e veniva fissata udienza ex art. 281 sexies cpc; *Controparte_2* tuttavia rinunziava all'eccezione, mentre *Controparte_1* *CP_1* insisteva nella stessa.

La causa veniva dunque assunta in riserva.

Il procedimento viene parzialmente deciso con la presente sentenza non definitiva tra parte attrice e *Controparte_1* *CP_1* mentre viene rimesso sul ruolo sulla domanda svolta dall'attrice nei confronti di *Controparte_2*

Si legge nel contratto sottoscritto tra le parti, all'art. 25: “ *qualsiasi controversia tra le parti relativa o comunque inherente o derivante dal presente contratto, compresa la sua risoluzione, sarà deferita ad Arbitrato amministrato, con sede a Ravenna, rituale e secondo il diritto italiano e applicandosi le norme del Codice di Procedura Civile italiano...gli arbitri decideranno in via rituale, come si è detto, secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 e seguenti)* ”.

Il tenore delle espressioni adoperate dalle parti rende evidente la volontà di fare riferimento ad un arbitrato rituale “ *... Va, inoltre, rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la differenza fra i due istituti sta in ciò: che, mentre nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o al collegio arbitrale) la soluzione di controversie esclusivamente attraverso lo strumento della determinazione contrattuale, mediante una composizione amichevole o un negoziato di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà* (cfr. Cass. n. 18973/2023, Cass. n. 25927/2022, Cass. n. 42049/2021, Cass. n. 21059/2019, Cass. n. 7189/2019, Cass. n. 23629/2015). È stato, al riguardo, precisato che non costituiscono elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale ed escludere quello rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o nella veste di amichevoli compositori -non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (arg. ex art. 822, comma 1, c.p.c.)-, nè la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere dell'inappellabilità - ipotizzabile anche rispetto al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.-, né tantomeno la previsione dell'esonero degli arbitri dall'osservanza di "formalità di procedura" -anch'essa non incompatibile con l'arbitrato rituale, avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 816-bis, comma 1, c.p.c.-, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine a una "controversia" (cfr. Cass. 4315/2023, Cass. n. 21059/2019, Cass. n. 10805/2014, Cass. n. 16425/2009, Cass. n. 24059/2006, Cass. n. 2531/2005, Cass. 7520/2001, Cass. n. 833/1999).” (cfr Cass. Civ. sent. n. 112/2024).

L'eccezione proposta dalla parte convenuta pone la risoluzione di una questione di competenza e non di giurisdizione, come affermato da consolidata ed autorevole giurisprudenza: “*in presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda*”. (Cassazione civile, sez. un., 23 febbraio 2000, n. 15 e nello stesso senso Cass. N 112/2024 cit : “ *... la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153/2013, è ormai stabilmente orientata nel senso che l'eccezione di arbitrato rituale debba ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle processuali. Con il menzionato arresto, all'esito di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto, il massimo consesso nomofilattico ha ribaltato il precedente indirizzo espresso dalle stesse Sezioni Unite con*

sentenza n. 527/2000, affermando che "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza". Il principio è stato poi ripreso dalla sentenza n. 23176/2015, la quale ha precisato che "anche prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza", e quindi ribadito nelle successive pronunce (cfr., ex ceteris, Cass. n. 16411/2021, Cass. n. 26810/2019, Cass. n. 29359/2018, Cass. n. 21924/2018)").

L'eccezione è peraltro tempestiva ed onera il giudice di esaminare la clausola compromissoria di cui la parte intende valersi. Difatti, anche *"l'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario, qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria, materialmente annessa al contratto, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accettare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Pertanto, nel caso in cui la questione di incompetenza sia proposta non agli arbitri, ma al giudice ordinario che una delle parti abbia adito nonostante la sussistenza di un patto compromissorio, il giudice ordinario, di fronte all'eccezione di arbitrato, deve accettare la validità o meno della clausola compromissoria, considerata nei suoi effetti processuali, come strumento preclusivo o meno della competenza del giudice ordinario, e deve dichiarare la competenza degli arbitri in caso di ritenuta validità della clausola, ovvero affermare la propria competenza in caso contrario"* (Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 1998, n. 11294).

Orbene, nel caso che occupa, anzitutto, la clausola è inserita in un contratto di appalto del 12.5.2027 redatto per iscritto e non pone problemi di interpretazione, avendo le parti chiaramente manifestato la propria volontà contrattuale di deferire ad un collegio di arbitri qualsiasi controversia relativa o comunque inerente o derivante dal contratto; esse hanno altresì definito la natura dell'arbitrato di che trattasi (rituale) e non è revocabile in dubbio che la pretesa creditoria della società attrice derivi dall'esecuzione del contratto.

Ne deriva la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta e la conseguente applicabilità alla controversia in oggetto dell'art. 25 del contratto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile

alle controversie di valore indeterminato e tenuto conto del fatto che la controversia è stata decisa su questione di diritto.

P.Q.M.

Il Giudice, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- Dichiara la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti di *Controparte_1* *CP_1* per essere competenti gli arbitri;
- Condanna la società attrice, in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore di *Controparte_1* *CP_1* delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento tra l'attrice e *Controparte_4* .

Così deciso in Catania, il 10.12.2025

Il Giudice
(Dott.ssa Gaia Di Bella)